

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 21/04/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/38121-il-nuovo-delitto-di-inquinamento-ambientale-ex-art-452-bis-c-p>

Autore: Avitto Paolo

Il nuovo delitto di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.

Il nuovo delitto di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.

Sommario: 1. Il titolo VI bis dei delitti contro l'ambiente. -2. Il delitto di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p. -3. Sull'elemento costitutivo. -4. Sull'elemento soggettivo. -5. Il collegato delitto di cui all'art. 452 ter c.p.

1. Il titolo VI bis c.p. dei delitti contro l'ambiente

La recente novella legislativa intervenuta a maggio 2015¹ ha comportato un'ampia revisione nel settore del diritto penale ambientale italiano, adeguandolo al panorama normativo europeo e, nella specie, alla direttiva 2008/99/CE². Quest'ultima aveva difatti strutturato il sistema sanzionatorio in oggetto non già in base a fattispecie di pericolo astratto, così come previsto dalla normativa italiana ante- riforma, bensì su reati causali di danno o di pericolo concreto. A seguito di siffatta trasposizione, realizzata mediante il d.lgs. n. 121/2014³ e con la riforma in commento, anche le indicazioni del legislatore europeo hanno potuto trovare adeguato riscontro nel nostro sistema normativo penale. Nella specie, infatti, la riforma ha apportato rilevanti modifiche sia a livello codicistico, con l'introduzione del nuovo titolo VI bis dedicato ai delitti contro l'ambiente, sia al Testo unico in materia ambientale (d.lgs. n. 152/2006)⁴. Quanto alle fattispecie criminose introdotte nel titolo VI bis, le stesse involgono l'inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p. e la relativa forma aggravata ai sensi del successivo art. 452 ter c.p. (allorquando dall'inquinamento siano derivate morti o lesioni) nonché il disastro ambientale ex art. 452 quater c.p. (punibile altresì a titolo colposo dall'art. 452 quinque c.p.). Di rilievo sono poi le più moderne fattispecie di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività previsto dall'art. 432 sexies c.p., l'impedimento del controllo ex art. 452 septies c.p. e l'omessa bonifica di cui all'art. 452 terdecies c.p. A corredo delle nuove previsioni del titolo VI bis c.p., vi sono poi le circostanze aggravanti di cui agli artt. 452 octies c.p. (riconducibile rispettivamente alle ipotesi di delitti associativi) e 452 novies c.p. (applicabile allorquando un fatto previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più delitti previsti dal titolo VI bis c.p.). Fra le innovazioni, meritevoli di menzione sono le disposizioni di cui all'art. 452 decies c.p. che introduce un trattamento sanzionatorio premiale rispetto ai delitti previsti dal titolo nei casi di ravvedimento operoso, l'art. 452 undecies c.p. che individua un'ipotesi di confisca obbligatoria e per equivalente e, da ultimo, l'art. 452 duodecies c.p. involgente il ripristino dello stato dei luoghi. Di particolare rilievo sono le disposizioni che, con riferimento ai reati ambientali delineati, prevedono il raddoppio dei termini di prescrizione ex art. 157 co. 6 c.p. nonché l'applicabilità del sistema della responsabilità amministrativa da reato degli enti (art. 25 undecies d.lgs. n. 231/2001). Quanto alle modifiche legislative intervenute sul d.lgs. n. 152/2006, deve dirsi dell'aggiunta della parte sesta-bis recante la «disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale». Tra le innovazioni introdotte, vi è la disciplina dell'innovativa causa di estinzione del reato, operante laddove vengano correttamente eseguite le prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza competenti.

¹ Cfr. TELESCA, Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma, in Diritto Penale Contemporaneo, 17 luglio 2015, 8.

² Giova qui anticipare che, fra le altre disposizioni della direttiva in analisi, l'art. 3 impone agli Stati di incriminare una serie di condotte che “provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna ed alla flora”.

³ Per un commento a tale testo normativo, cfr. ex multis RUGA RIVA, Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente, in Diritto Penale Contemporaneo, 8 agosto 2011.

⁴ Cfr. ex multis SIRACUSA, La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “eco delitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente, in Diritto Penale Contemporaneo, 9 luglio 2015, 5.

2. Il delitto di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.

Il delitto di cui all'art. 452 bis c.p. recante «inquinamento ambientale» punisce (con la reclusione da due a sei anni) «chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna». Nel prosieguo, la disposizione prevede poi una circostanza aggravante nel caso in cui «l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette». La disposizione de qua reca con sé un profondo mutamento rispetto al passato, posto che, sino alla riforma di cui trattasi, la protezione penale dell'ambiente era affidata a reati contravvenzionali caratterizzati dalla condotta di immissione nell'ambiente di sostanze pericolose (oltre la soglia fissata dal legislatore). Tale struttura del reato, in particolare, tradiva una totale inefficacia del sistema di garanzie penali, poste a presidio del bene giuridico ambiente, in considerazione dello scarso livello afflittivo delle pene irrogabili nonché del brevissimo termine prescrizionale dei reati in oggetto (quattro anni, suscettibile di aumento di un quarto in presenza di un valido atto interruttivo).

Diversamente, la fattispecie di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p. ha peculiarità diverse rispetto al suddetto sistema di incriminazione. Trattasi, infatti, di un reato d'evento involgente la causazione di un pregiudizio per l'ambiente e non già il mero superamento dei limiti soglia di immissione di sostanze nocive individuati dal legislatore. Emerge *ictu oculi*, pertanto, come la circostanza per cui l'oggetto del rimprovero non sia più l'aver tenuto una condotta pericolosa per il bene giuridico ambiente, bensì il cagionamento di un danno vero e proprio a tale bene giuridico, fonda poi dal punto di vista dell'offensività la qualificazione di siffatto reato a titolo di delitto, con pene detentive e pecuniarie più gravose e adeguate alla tutela dell'ambiente. Tale considerazione, a sua volta, involge il conseguente mutamento del termine di prescrizione che, ad oggi, risulta più adeguato che in passato, posto che lo stesso risulta raddoppiato (il nuovo reato si prescrive in dodici anni, o quindici in caso di atti interruttivi).

3. Sull'elemento costitutivo

Con riferimento all'evento, il legislatore nazionale ha tentato di individuarne dettagliatamente gli elementi costitutivi, pur non mancando, nella specie, serie problematiche interpretative rispetto a questi ultimi.

La disposizione di cui all'art. 452 bis c.p. infatti incrimina la determinazione della «compromissione» o del «deterioramento» dell'ambiente. Tali locuzioni sono indicative di un pregiudizio, *rectius* danneggiamento, del bene giuridico in oggetto. Nello specifico, la compromissione dell'ambiente sembra indicare un fenomeno di inabilità strutturale del bene, tale da renderlo inidoneo rispetto alle sue funzioni. Diversamente, il caso di deterioramento involge la mera compromissione delle condizioni intrinseche dell'ambiente in oggetto⁵. Può dirsi pertanto che il discirmen fra le due casistiche risieda nella circostanza per cui la compromissione individua un fenomeno assoluto, insistendo viceversa il deterioramento su un piano relazionale che registra un peggioramento rispetto a uno status ambientale preesistente⁶. Preme in questa sede chiarire, poi, che con l'espressione compromissione s'intende ogni danneggiamento dell'ambiente che non rivesta le

⁵ Cfr. MASERA L., I nuovi delitti contro l'ambiente, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015.

⁶ Per una ricognizione delle fonti normative ove ricorrono tali espressioni, cfr. MOLINO, Novità legislative: legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, relazione dell’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione, 29 maggio 2015, disponibile in *Diritto Penale Contemporaneo*, 3 giugno 2015, 4.

caratteristiche connotanti l'evento del disastro ambientale ex art. 452 quater c.p., a sua volta caratterizzato da un determinato grado di definitività dell'evento lesivo. Ciò comporta lo sfumarsi della differenza fra il fenomeno della compromissione e quello del deterioramento, atteso che entrambe le condotte indicano un degradamento delle condizioni ambientali, senza tuttavia intaccare la soglia del disastro. Può asserirsi pertanto come il limite superiore della tutela ambientale sia individuabile nel disastro e che, di converso, quello inferiore -superato il quale la condotta diventa penalmente rilevante- sia rappresentato dal deterioramento. Occorre tuttavia che l'interprete sappia individuare nel caso concreto il carattere selettivo in base al quale un determinato fenomeno inquinante superi la soglia di significatività, traducendosi in un'ipotesi di inquinamento o, rispettivamente, di disastro ambientale⁷. In relazione al grado di significatività, preme aggiungere che si tratta di un parametro indeterminato connotato da incertezza rispetto alla sua misurabilità quantitativa o qualitativa. Ciò comporta un grande margine di discrezionalità per il giudice nel determinare i criteri secondo cui valutare la gravità del danno ambientale. Tale spazio di libertà, nella specie, sembra risolversi, quanto al requisito materiale della significatività, in una generica prescrizione di non esiguità del danno e, quanto alla misurabilità, in una sua consistenza materiale quantitativamente esprimibile.

Quanto agli elementi costitutivi del delitto di inquinamento ambientale (con riferimento all'evento), è pacifico che il verificarsi della compromissione ambientale debba involgere le acque o l'aria, o porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ossia tutti quegli elementi che classicamente possono ricondursi al generico bene giuridico ambiente. Preme a tal punto porre l'attenzione sulla circostanza per cui sebbene con riferimento alle acque e all'aria non vi siano soglie tipizzate di rilevanza del pregiudizio, rispetto invero al suolo e al sottosuolo viene in rilievo il riferimento a porzioni estese o significative.

Meritevole di analisi è poi la parte ove si incrimina la condotta di compromissione o deterioramento di un ecosistema nonché della biodiversità della flora o della fauna.

Sul punto, si registra l'assenza di una nozione normativa idonea a far chiarezza sulla nozione di ecosistema⁸, attesa sia la difficoltà di definire in astratto l'ecosistema, sia la complessità di diversificare in astratto tale elemento rispetto alle matrici dell'acqua, aria e suolo, così come richiamate dalla fattispecie. E' di tutta evidenza pertanto come la protezione generale dell'ecosistema si presti a interpretazioni estensive che si pongono a presidio di una vasta area di contesti ambientali e che il limite di applicabilità dell'art. 452 bis c.p. sarà fornito in futuro unicamente dal diritto vivente e dalla prassi.

Da ultimo, il reato de quo individua una fattispecie a forma libera, essendo incriminata ogni condotta cui sia causalmente riconducibile la realizzazione dell'evento, così come descritto. Ne consegue che, alla stregua di tutti i reati appartenenti alla ridetta categoria, la fattispecie in analisi può essere realizzata altresì da un non agere, a condizione che al soggetto agente sia riconducibile un obbligo giuridico di attivarsi al fine di impedire l'evento.

4. Sull'elemento soggettivo

Con riferimento all'elemento psichico del reato in analisi, l'art. 452 bis c.p. prevede una fattispecie connotata dal dolo generico, in ordine al quale è altresì configurabile il dolo eventuale. Tale ultima

⁷ Ibidem

⁸ Si riporta all'uopo la definizione contenuta nell'all. 1 del d.p.c.m. del 27 dicembre 1988 recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, secondo cui gli ecosistemi sono "i complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario ed identificabile, quali un lago, un bosco, un fiume, il mare".

tipologia di elemento soggettivo infatti sarà verosimilmente interessata dal reato in oggetto, posto che risulta difficile aspettarsi che il soggetto agente possa agire con la precipua finalità di arrecare un danno all'ambiente o all'ecosistema. Diversamente (e più attendibilmente), risulterà più frequente il caso in cui il fenomeno inquinante costituisca la conseguenza che, seppur prevista dal soggetto agente, non venga da questi intenzionalmente perseguita o, diversamente, rappresentata come probabile sviluppo del proprio agire. In altri termini, la fattispecie in analisi si presta più abilmente a essere ricondotta nell'alveo del dolo eventuale, posto che il soggetto agente, pur rappresentandosi come possibile l'evento inquinante quale risultato della propria condotta, ciò nonostante perseveri nell'agire, accettando il rischio del suo verificarsi. Invero, le difficoltà connesse all'accertamento processuale della sussistenza di tale elemento psicologico hanno portato il legislatore a introdurre all'art. 452 quinques c.p. un'ipotesi di punibilità dei fatti di inquinamento anche a titolo colposo, al fine di scongiurare il rischio di un progressivo ridursi dell'efficacia e dell'operatività dell'art 452 bis c.p.⁹.

5. Il collegato delitto di cui all'art. 452 ter c.p.

La fattispecie di cui all'art. 452 ter c.p., recante «morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale», dispone un peculiare trattamento sanzionatorio allorquando, a seguito della compromissione del bene giuridico ambiente (determinata dal delitto di inquinamento) siano derivate lesioni o morte di una o più soggetti. Trattasi di una specifica ipotesi della più generale figura di cui all'art. 586 c.p., ciò comportando la rimproverabilità del soggetto agente allorquando sussista la possibilità di muovergli un rimprovero a titolo colposo.

Sul punto, la dottrina ha individuato molteplici argomenti al fine di minare l'opportunità della disposizione di cui trattasi. Vi è infatti che la scelta di aver limitato l'applicabilità alle uniche ipotesi in cui le lesioni o la morte derivino da un caso di inquinamento ambientale, e non dalla più grave ipotesi di disastro ambientale, appare del tutto irragionevole¹⁰. L'attuale assetto comporta l'inevitabile restrizione dello spazio di operatività della disposizione in oggetto, atteso che quest'ultima potrà applicarsi laddove sia accertato (circostanza di difficilissima realizzazione) che l'inquinamento abbia prodotto lesioni o morti ma non già un pericolo per la pubblica incolumità (configurandosi in siffatta ipotesi la fattispecie di disastro ambientale, la cui contestazione inibisce l'applicazione dell'art. 452 ter c.p., operando in tal caso l'art. 586 c.p.). Viepiù che, la disposizione de qua implica l'applicabilità di pene meno severe rispetto a quelle che, in mancanza della stessa, sarebbero irrogabili alla stregua dei principi generali dall'applicazione della disposizione sull'inquinamento in concorso con i reati di omicidio o lesioni colpose ex art. 586 c.p.

In definitiva, emerge ictu oculi come la disposizione introdotta, la cui ratio ispiratrice era rappresentata evidentemente dalla predisposizione di un trattamento sanzionatorio rigoroso, nei casi di pregiudizio alla salute derivante da fenomeni inquinanti, tradisce in verità l'esistenza di una disposizione di favore irragionevole dal punto di vista politico criminale, ancor prima che giuridico.

Dott. Paolo Avitto

⁹ Cfr. MASERA L., I nuovi delitti contro l'ambiente, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015.

¹⁰ Cfr. per tutti PARODI-GEBBIA-BORTOLOTTO-CORINO, I nuovi delitti ambientali (l. 22 maggio 2015, n. 68), 2015, 27